



ART. 1

(Denominazione e sede)

1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro denominata Salandra Lovers.

1.2. L'Associazione ha sede legale in Via Toscana n° 7 nel Comune di Marano di Napoli e opera nel territorio della Regione Campania.

1.3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.



ART. 2

(Statuto)

2.1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Oggetto sociale, finalità e attività)

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Entrate

00005406 (000186Z WD7VX001
00024706 23/01/2024 09:44:06
4578-00010 A137D0CF842725E2
IDENTIFICATIVO : 01211037914593

MARCA DA BOLLO

€18,00

0101011000

0 1 21 103791 459 3





5.1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

L'Associazione si propone di perseguire obiettivi specifici rispetto agli aspetti generali e sociali, con particolare — ma non esclusivo — riguardo al **territorio collinare di Marano di Napoli, Napoli e Quarto** (di seguito indicata come "Collina dei Camaldoli"):

- difesa, studio, cura, comunicazione, valorizzazione e promozione delle aree boscate e delle aree non urbanizzate ricadenti nel territorio della Collina dei Camaldoli;
- difesa, studio, cura, comunicazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale del medesimo territorio, in particolar modo quello archeologico,
- rurale e religioso e la rete della viabilità storica e antica (vie cave, cupe, sentieri tradizionali);
- promozione della cultura della legalità e del rispetto per l'ambiente, dell'educazione civica, della sensibilizzazione verso la natura, l'arte, la storia e ogni altra manifestazione culturale che dia senso all'abitare il territorio come parte di una comunità; in particolare, intessendo rapporti con le altre associazioni del territorio e con i cittadini che hanno un ruolo attivo nel mondo della cultura e dell'arte per percorrere insieme un cammino di riscatto sociale.

5.2. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quantomeno principale, una o più attività di interesse generale:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. *In particolare, attività di educazione civica e ambientale, compresa la relativa formazione per le figure coinvolte;*
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. *In particolare, l'associazione si occupa della salvaguardia delle aree verdi di Marano di Napoli e delle aree collinari di Napoli, della loro pulizia, ove necessario, in accordo con gli Enti competenti, dello studio e della valorizzazione delle risorse naturalistiche di dette aree, anche in collaborazione con privati, associazioni ed istituzioni specializzate; inoltre, si prefigge di realizzare percorsi e pratiche virtuose per*



l'educazione al rispetto dell'ambiente proponendosi anche presso gli istituti scolastici del territorio attraverso iniziative di educazione ambientale e partecipazione a bandi e progetti scolastici. L'associazione è aperta alla gestione di aree verdi comunali o private;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. *In particolare, l'associazione si prefigge lo studio del patrimonio culturale materiale ed immateriale (archeologico, architettonico, storico-artistico, archivistico-bibliotecario e demo-etno-antropologico) nel suo sviluppo storico del paesaggio culturale della collina dei Camaldoli, con il fine ultimo di preservare la Bellezza del territorio, intesa come equilibrio ottimale nella trama di relazioni fra gli elementi dello stesso. L'associazione persegue la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio instaurando proficue relazioni con gli Enti preposti — in particolar modo gli assessorati comunali competenti e le Soprintendenze —, vigilando sulle loro condizioni e stimolando la sensibilità civica;*
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. *In particolare, l'associazione persegue gli scopi di cui al punto precedente (f) mediante progetti di studio, fruizione, comunicazione culturale e coinvolgimento del pubblico in attività sia culturali, sia ludico-didattiche rivolte a diverse fasce di popolazione;*
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. *In particolare, l'associazione intende valorizzare gli spazi verdi e i beni culturali del territorio sia attraverso l'organizzazione e gestione in proprio di attività turistiche, sia attraverso la collaborazione con altri soggetti;*
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. *In particolare, si vogliono promuovere le aree verdi dell'area collinare dei Camaldoli e la rete della viabilità antica e tradizionale come luoghi dello sport e del benessere, svolgendo una forte azione di impulso sociale ed educativo, specialmente nei confronti dei giovani in età scolare;*
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. *Laddove possibile, l'associazione intende promuovere il riutilizzo a scopi sociali e culturali di immobili o terreni inutilizzati, siano essi di proprietà pubblica o privata e confiscati alla criminalità organizzata, per esempio come sede sociale e/o operativa, come centro visite, centro di divulgazione scientifica e culturale, museo delle Colline di Napoli, etc.*

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO

€18,00

DIECIOTTO/00

Entrate

00005406 0001862 407VXB01
00024707 23/01/2024 09:45:07
4578-00010 8C5DAD9D10661A7D
IDENTIFICATIVO 01211037914571

0 1 21 103791 457 1 1





ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

- 6.1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- 6.2. L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.
- 6.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.
- 6.4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 6.5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- 6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Consiglio Direttivo.

e il dovere di:

- 
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - evitare di procurare danno o pregiudizio, anche indiretto, sia ai singoli soci che all'associazione attraverso il proprio comportamento ponendosi in concorrenza con l'associazione stessa, compromettendo il buono svolgimento delle attività associative di qualunque tipo attraverso comportamenti contrari all'etica di mutualità, eguaglianza e mutualità del terzo settore, oppure rivelando informazioni riservate sul conto di un socio o dell'associazione oppure, ancora, favorendo altri soggetti a discapito del raggiungimento degli scopi statutari;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

8.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto (ved. in particolare l'Art. 7) può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

8.2. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

8.3 Qualora un socio intenda organizzare o svolgere con soggetti terzi delle attività già svolte in passato con l'associazione, ha il dovere di comunicarlo al Presidente e al Consiglio direttivo, che deciderà in che modo disciplinare ciascun caso.

ART. 9

(Gli organi sociali)

9.1. Sono organi dell'Associazione:

- **l'Assemblea dei soci;**
- **l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);**
- **il Presidente;**
- **l'Organo di controllo;**



- la **Revisione dei Conti**;
- le **Commissioni interne di studio (o gruppi di lavoro)**.

ART. 10

(Assemblea)

- 10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- 10.2. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.
- 10.3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- 10.4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, servizio di messaggistica istantanea, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
- 10.5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 10.6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.
- 10.7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 10.8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
- 10.9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a 2.
- 10.10. Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi del tutto o in parte con sistemi di videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. Gli associati potranno esercitare, attraverso la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario verbalizzante.

10.11 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.11

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

11.1. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

11.2. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

12.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

12.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

13.1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€18.00
DICIOTTO/00

Entrate

00005406 00001862 WD VKDD1
00024708 23/01/2024 09:45:15
4578-00010 3749F2209E58CC08
IDENTIFICATIVO : 01211037914560

0 1 21 103791 456 0



delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14

(Organo di amministrazione)

14.1. L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

14.2. L'organo di amministrazione è formato da un numero variabile tra 5 e 7 membri eletti dall'assemblea, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 2. **La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate.** Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

14.3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

14.4. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

14.5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15

(Presidente e Vice-Presidente)

15.1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

15.2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

15.3. Il Presidente resta in carica 3 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

15.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

15.5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

15.6 Il Presidente e il Vice-Presidente, di comune accordo, possono delegare un socio come rappresentante *ad acta* per lo svolgimento di singoli compiti, qualora questo sia giustificato da fondate ragioni, fatti salvi i poteri di firma propri del Presidente e del Vice-Presidente.

ART. 16

(Organo di controllo)

16.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

16.2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Revisione legale dei conti)

17.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.



ART. 18

(Gruppi di lavoro)

- 18.1. L'Associazione può dotarsi di Gruppi di Lavoro per lo studio dei problemi ritenuti più importanti e per l'elaborazione, nel merito, di proposte e soluzioni.
- 18.2. I Gruppi e i loro membri possono essere proposti dal Consiglio Direttivo o su richiesta dell'Assemblea e votate a maggioranza.
- 18.3. Ogni Gruppo di Lavoro ha un referente responsabile che si occupa di coordinare il lavoro del gruppo e la comunicazione sia interna, sia verso l'esterno.
- 18.4. La durata in carica dei membri di un Gruppo di Lavoro è di 3 anni e può essere rinnovata.

ART. 19

(Responsabili d'area)

- 19.1. L'Assemblea può nominare un socio come Responsabile di una particolare area ed uno come suo vice, anche in assenza di un Gruppo di Lavoro, che riferisce direttamente al Direttivo e al Presidente.
- 19.2. I Responsabili d'Area possono essere proposti dal Consiglio Direttivo o su richiesta dell'Assemblea e votati a maggioranza.
- 19.3. La durata in carica di un Responsabile d'Area è di 3 anni e può essere rinnovata.

ART. 20

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

- 20.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 20.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.





ART. 21

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Bilancio)

22.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio, comprendente il rendiconto economico/finanziario, dovrà essere redatto entro 120 giorni dalla chiusura e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore).

22.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

22.3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

22.4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.



ART. 23

(Libri sociali)

23.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

23.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta via posta ordinaria o email al Consiglio Direttivo.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 25

(Volontari)

25.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

25.2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

25.3 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni



preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 26

(Personale retribuito)

26.1 L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.

26.2 Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

26.3 I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 28

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (Assemblea), o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 30



(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

